



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

Oggetto: modifiche al Regolamento spin off

IL RETTORE

Richiamato l'articolo 12 comma 2 lettera p) dello Statuto, secondo il quale il Consiglio di Amministrazione «*delibera, sentito il Senato Accademico, in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari*»;

Richiamato il Regolamento spin off, emanato con Decreto Rettorale n. 558/2021 del 7 giugno 2021;

Rilevato che si è reso necessario apportare delle modifiche di carattere esplicativo e comunque di lieve entità al testo del Regolamento, riguardanti in particolare l'articolo 6 commi 1-3, l'articolo 7 commi 1, 2 e 4, l'articolo 9 commi 1, 3 e 4, l'articolo 11 comma 2 e l'articolo 13 comma 3;

Preso atto del parere favorevole della Commissione Tecnica di Ateneo, riunitasi in data 29 maggio 2023, che nella stessa occasione ha proposto una modifica all'articolo 4, comma 2 e non ha sollevato obiezioni alle modifiche degli articoli di cui sopra proposte dagli Uffici;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 14 luglio 2023 che ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento spin off;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, che ha approvato le modifiche al Regolamento spin off.

DECRETA

art. 1 – di emanare le modifiche al Regolamento spin off, nel testo posto in allegato.

art. 2 – di stabilire che le modifiche al Regolamento spin off entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo del presente provvedimento.

art. 3 – di incaricare l'Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa e l'Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici, per le parti di rispettiva

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: dr.ssa Serena Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa**

competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

Il Rettore
F.to prof. Roberto Di Lenarda

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: dr.ssa Serena Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



REGOLAMENTO SPIN OFF

Testo Approvato	Testo vigente
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI <i>[omissis]</i>	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI <i>[omissis]</i>
Art. 4 – Soggetti proponenti 1. La costituzione di una società spin off può essere proposta da professori e ricercatori di ruolo, e da personale tecnico amministrativo di ruolo dell'Università. 2. I proponenti universitari devono assumere necessariamente la qualità di socio e conservare tale status per un periodo almeno pari a 5 anni. 4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 può partecipare al capitale sociale qualunque persona, fisica o giuridica, anche esterna all'Università, nel rispetto della normativa relativa al corrispondente status, incarico o impiego, purché compatibile con i propri obblighi e previa autorizzazione rilasciata dagli organi competenti ove richiesta. <i>[omissis]</i>	Art. 4 – Soggetti proponenti 1. La costituzione di una società spin off può essere proposta da professori e ricercatori di ruolo, e da personale tecnico amministrativo di ruolo dell'Università. 2. I proponenti universitari devono assumere la qualità di socio e conservare tale status per un periodo almeno pari a 5 anni. 4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 può partecipare al capitale sociale qualunque persona, fisica o giuridica, anche esterna all'Università, nel rispetto della normativa relativa al corrispondente status, incarico o impiego, purché compatibile con i propri obblighi e previa autorizzazione rilasciata dagli organi competenti ove richiesta. <i>[omissis]</i>



**TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL
PERSONALE UNIVERSITARIO**

Art. 6 – Regime delle incompatibilità

1. La partecipazione dei professori o ricercatori **proponenti** dell'Università allo svolgimento delle attività in favore della società Spin off non deve porsi in contrasto con il regolare svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca. In particolare i professori e ricercatori proponenti la costituzione dello spin off dovranno almeno aver raggiunto l'IPm nell'ultima valutazione CVR disponibile.

2. Il personale tecnico amministrativo **proponente** può svolgere attività a favore delle società Spin off previa autorizzazione del Direttore Generale e in conformità a quanto disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

3. Laddove emerga un'incompatibilità tra l'attività prestata nella società Spin off e il regolare adempimento delle proprie funzioni, il Professore o Ricercatore **proponente** deve immediatamente comunicarlo al Magnifico Rettore, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore, e il personale tecnico amministrativo **proponente** deve immediatamente comunicarlo al Direttore Generale, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.

**TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL
PERSONALE UNIVERSITARIO**

Art. 6 – Regime delle incompatibilità

1. La partecipazione dei professori o ricercatori dell'Università allo svolgimento delle attività in favore della società Spin off non deve porsi in contrasto con il regolare svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca. In particolare i professori e ricercatori proponenti la costituzione dello spin off dovranno almeno aver raggiunto l'IPm nell'ultima valutazione CVR disponibile.

2. Il personale tecnico amministrativo può svolgere attività a favore delle società Spin off previa autorizzazione del Direttore Generale e in conformità a quanto disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

3. Laddove emerga un'incompatibilità tra l'attività prestata nella società Spin off e il regolare adempimento delle proprie funzioni, il Professore o Ricercatore deve immediatamente comunicarlo al Magnifico Rettore, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore, e il personale tecnico amministrativo deve immediatamente comunicarlo al Direttore Generale, il quale attiva tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.



<p>4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i professori ed i ricercatori membri delle Commissioni dell'Università operanti in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, i membri della Commissione Valutazione della Ricerca e del Nucleo di Valutazione, il Rettore, i Direttori di Dipartimento non possono assumere cariche direttive o amministrative nelle società spin off.</p>	<p>4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i professori ed i ricercatori membri delle Commissioni dell'Università operanti in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, i membri della Commissione Valutazione della Ricerca e del Nucleo di Valutazione, il Rettore, i Direttori di Dipartimento non possono assumere cariche direttive o amministrative nelle società spin off.</p>
<p>Art. 7 – Partecipazione a spin off</p> <p>1. I professori e i ricercatori proponenti posso svolgere attività lavorativa anche retribuita, nel rispetto della normativa vigente, presso la società spin off dell'Università di Trieste con diritto al mantenimento in servizio, anche a tempo pieno.</p> <p>2. Per gli stessi professori e ricercatori proponenti, su esplicita richiesta possono essere autorizzate anche le assunzioni di cariche di Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Consigliere con deleghe.</p> <p>3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse per un periodo massimo non rinnovabile di cinque anni a decorrere dal momento della costituzione della società, al termine del quale l'eventuale prosecuzione della carica comporterà</p>	<p>Art. 7 – Partecipazione a spin off</p> <p>1. I professori e i ricercatori posso svolgere attività lavorativa anche retribuita, nel rispetto della normativa vigente, presso la società spin off dell'Università di Trieste con diritto al mantenimento in servizio, anche a tempo pieno.</p> <p>2. Su esplicita richiesta possono essere autorizzate anche le assunzioni di cariche di Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Consigliere con deleghe.</p> <p>3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse per un periodo massimo non rinnovabile di cinque anni a decorrere dal momento della costituzione della società, al termine del quale l'eventuale prosecuzione della carica comporterà l'opzione per il tempo definito da esercitarsi alla prima finestra utile.</p>



<p>l'opzione per il tempo definito da esercitarsi alla prima finestra utile.</p> <p>4. Il personale tecnico amministrativo proponente può svolgere attività lavorativa presso la società spin off, al di fuori del proprio orario lavorativo con diritto al mantenimento in servizio, previa autorizzazione del Direttore Generale.</p> <p>[omissis]</p>	<p>4. Il personale tecnico amministrativo può svolgere attività lavorativa presso la società spin off, al di fuori del proprio orario lavorativo con diritto al mantenimento in servizio, previa autorizzazione del Direttore Generale.</p> <p>[omissis]</p>
<p>Art. 9 – Monitoraggio</p> <p>1. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno Entro il 31 luglio di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, il legale rappresentante della società spin off trasmette all'ufficio competente dell'Università una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente secondo uno schema predisposto dagli uffici unitamente ai dati e ai documenti eventualmente necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica. Tale relazione deve contenere i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo distribuiti dalla società al personale dell'ateneo regolarmente autorizzato a tempo pieno o a tempo parziale.</p> <p>2. Le società spin off devono, altresì, prontamente comunicare all'ufficio</p>	<p>Art. 9 – Monitoraggio</p> <p>1. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno, il legale rappresentante della società spin off trasmette all'ufficio competente dell'Università una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente secondo uno schema predisposto dagli uffici unitamente ai dati e ai documenti eventualmente necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica. Tale relazione deve contenere i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo distribuiti dalla società al personale dell'ateneo regolarmente autorizzato a tempo pieno o a tempo parziale.</p> <p>2. Le società spin off devono, altresì, prontamente comunicare all'ufficio competente, mediante invio di visura</p>



<p>competente, mediante invio di visura camerale aggiornata, ogni variazione relativa all'assetto societario e alle modifiche statutarie.</p> <p>3. Entro il 31 marzo 30 aprile di ogni anno, Il Direttore di Dipartimento a cui afferiscono i docenti autorizzati a svolgere attività e/o incarichi direttivi in uno spin off, trasmette all'ufficio competente una dichiarazione, secondo uno schema predisposto dagli Uffici, sull'assolvimento della prioritaria attività istituzionale e sull'eventuale presenza di conflitti di interessi conosciuti o potenziali e sull'adempimento degli obblighi derivanti da eventuale convenzione di utilizzo delle strutture universitarie.</p> <p>4. Le relazioni di cui al comma 1 e 3 e le informazioni di cui al comma 2, vengono trasmesse, a cura dell'ufficio competente, alla Commissione tecnica, che annualmente consegna al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento delle società spin off, il quale valuterà l'eventuale revoca delle autorizzazioni concesse ai docenti e ricercatori autorizzati.</p>	<p>camerale aggiornata, ogni variazione relativa all'assetto societario e alle modifiche statutarie.</p> <p>3. Entro il 31 marzo di ogni anno, Il Direttore di Dipartimento a cui afferiscono i docenti autorizzati a svolgere attività e/o incarichi direttivi in uno spin off, trasmette all'ufficio competente una dichiarazione, secondo uno schema predisposto dagli uffici, sull'assolvimento della prioritaria attività istituzionale e sull'eventuale presenza di conflitti di interessi conosciuti o potenziali e sull'adempimento degli obblighi derivanti da eventuale convenzione di utilizzo delle strutture universitarie.</p> <p>4. Le relazioni di cui al comma 1 e 3 e le informazioni di cui al comma 2, vengono trasmesse, a cura dell'ufficio competente, alla Commissione tecnica, che annualmente consegna al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento delle società spin off.</p>
<p>TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI</p> <p><i>[omissis]</i></p>
<p>Art. 11 – Utilizzo delle strutture dell'Università</p>	<p>Art. 11 – Utilizzo delle strutture dell'Università</p>



<p>1. I rapporti tra Università e società spin off saranno regolati da apposita Convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione, che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e accesso del personale.</p> <p>2. La permanenza dello spin off all'interno delle strutture dell'Ateneo avrà durata massima di cinque anni. La permanenza ulteriore all'interno delle strutture dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico sulla base di una motivata richiesta.</p> <p>3. La Convenzione di cui al comma 1 prevede la corresponsione all'Università di un canone forfettario annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.</p> <p>4. Non è consentito istituire la sede legale presso strutture universitarie.</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>1. I rapporti tra Università e società spin off saranno regolati da apposita Convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione, che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e accesso del personale.</p> <p>2. La permanenza dello spin off all'interno delle strutture dell'Ateneo avrà durata massima di cinque anni.</p> <p>3. La Convenzione di cui al comma 1 prevede la corresponsione all'Università di un canone forfettario annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.</p> <p>4. Non è consentito istituire la sede legale presso strutture universitarie.</p> <p><i>[omissis]</i></p>
<p>Art. 13 Albo delle start up</p> <p>1. Viene istituito presso l'Ateneo l'albo delle imprese innovative che nascono grazie al percorso formativo o di ricerca di studenti di corso di laurea o dottorato di ricerca e la cui iniziativa basa il proprio business su beni e servizi ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante i propri studi.</p>	<p>Art. 13 Albo delle start up</p> <p>1. Viene istituito presso l'Ateneo l'albo delle imprese innovative che nascono grazie al percorso formativo o di ricerca di studenti di corso di laurea o dottorato di ricerca e la cui iniziativa basa il proprio business su beni e servizi ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante i propri studi.</p>



<p>2. La richiesta di iscrizione all'Albo va effettuata da parte del legale rappresentante mediante apposita dichiarazione, redatta su schema predisposto dagli uffici competenti, da far pervenire indirizzata al Rettore. La richiesta verrà sottoposta alla commissione tecnica, che ne valuterà l'ammissibilità e la sussistenza dei requisiti.</p> <p>3. I requisiti sono definiti da apposite linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Dal momento dell'iscrizione all'albo, la start up potrà fregiarsi della definizione di "Start up dell'Università degli Studi di Trieste". La Commissione tecnica potrà in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio revocare tale iscrizione.</p> <p>5. Non è consentito l'uso dei segni distintivi dell'ateneo.</p> <p><i>[omissis]</i></p>	<p>2. La richiesta di iscrizione all'Albo va effettuata da parte del legale rappresentante mediante apposita dichiarazione, redatta su schema predisposto dagli uffici competenti, da far pervenire alla commissione tecnica che ne valuterà l'ammissibilità e la sussistenza dei requisiti.</p> <p>3. I requisiti sono definiti da apposite linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Dal momento dell'iscrizione all'albo, la start up potrà fregiarsi della definizione di "Start up dell'Università degli Studi di Trieste". La Commissione tecnica potrà in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio revocare tale iscrizione.</p> <p>5. Non è consentito l'uso dei segni distintivi dell'ateneo.</p> <p><i>[omissis]</i></p>
--	--